



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.

Reg. Dec.

N.Reg. Ric.6475

Anno 1995

Il C. d. S. in sede giurisdizionale (Sez-VI) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso (n. 6475/1995 R.G.) proposto dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Torino, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Dal Piaz e Mario Contaldi, e presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Via Pier Luigi da Palestrina n. 63, elettivamente domiciliata

co n t r o

-Biraghi Giancarlo, Biraghi Giuliana e Biraghi Anna Maria, non costituiti in giudizio;

-Il Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato in persona del Ministro in carica, non costituito;

-Salza Enrico, non costituito in giudizio;

-Alunno Franco, non costituito;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Sez. II, n. 218 del giorno 11 aprile 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza della Sezione n. 1016 del 1995;

Viste le memorie depositate dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Torino;

Gtv

Udita, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2002 la relazione del Consigliere Alessandro Pajno, ed udito, altresì l'Avvocato Contaldi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Nel giugno del 1986 il Dott. Giancarlo Biraghi si dimetteva dalla carica di Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Torino, e con una serie di ricorsi giurisdizionali impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte i provvedimenti camerali di determinazione dell'indennità di anzianità e del fondo di capitalizzazione ed investimento, ivi compresi quelli che avevano proceduto alla determinazione di detti emolumenti in maniera provvisoria. Con tali ricorsi l'interessato impugnava contestualmente, i decreti di nomina del Presidente e del Segretario Generale della Camera di Commercio di Torino, e proponeva azione di accertamento del proprio diritto a conseguire una corretta determinazione e corresponsione del fondo di quiescenza e dell'indennità di anzianità, con interessi e rivalutazione monetaria.

Con sentenza non definitiva n. 285 del 22 settembre 1993 il TAR del Piemonte dichiarava parzialmente inammissibili ed improcedibili i predetti ricorsi, ritenendo, nel contempo, che l'unica questione che rivestisse un interesse concreto ed attuale fosse quella riguardante l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la corretta determinazione a corresponsione dell'indennità di anzianità e del fondo di quiescenza.

Con sentenza n. 218 del giorno 11 aprile 1995 il TAR adito, definitivamente pronunciando sui ricorsi, li accoglieva in parte, e riconosceva al ricorrente:

a) il diritto alla corresponsione degli interessi bancari delle somme depositate per la costituzione dei fondi di quiescenza, e non ai soli interessi legali, già corrisposti;

b) il diritto alla computabilità nel trattamento economico di quiescenza, e quindi nel relativo fondo, del compenso incentivante;

c) il diritto alla computabilità nell'indennità di anzianità del predetto compenso incentivante, nonché delle competenze attribuite per la direzione dell'Ufficio provinciale Industria, Commercio ed Artigianato (UPICA);

c) il diritto alla rivalutabilità del fondo di quiescenza.

La pronuncia di primo grado è stata, adesso, impugnata dalla Camera di Commercio di Torino, la quale ha dedotto le doglianze che seguono:

1) Violazione di legge, con riferimento all'art. 1 della legge n. 72 del 1951; violazione di legge sotto altro profilo, con riferimento all'art. 4 delle preleggi del codice civile.

Nell'accogliere la tesi del ricorrente in ordine alla attribuibilità al dipendente di interessi superiori al tasso legale sul fondo di quiescenza, il Tribunale avrebbe disatteso sia la lettura che la ratio della normativa disciplinante i fondi di quiescenza del personale camerale.

2) Violazione di legge con riferimento agli art. 15 della legge n. 1077 del 1959, 12 della legge n. 379 del 1955, 10 del D.P.R. n. 344 del 1983 e del D.P.C.M. 3 agosto 1984; violazione dei principi giurisprudenziali in tema di determinazione del trattamento retributivo quiescibile.

Il compenso incentivante sarebbe stato correttamente non computato dall'Amministrazione nella retribuzione quiescibile, in quanto privo dei caratteri della fissità, corrispettiva e continuità.

Erroneamente i primi giudizi avrebbero riconosciuto la computabilità, nell'indennità di anzianità, del compenso attribuito per le funzioni di reggente dell'ufficio UPICA.

3) Violazione dell'art. 1 della legge n. 72 del 1951, interpretato autenticamente dall'art. 12, 15: comma, 2 del D.L. n. 8 del 1993, convertito con legge n. 68 del 1993. Erroneamente il giudice di primo grado avrebbe riconosciuto il diritto alla rivalutazione del fondo di quiescenza, trascurando di considerare il disposto dell'art. 12, quindicesimo comma del decreto legge n. 8 del 1993.

A seguito della notificazione dell'atto di appello (effettuato sia nei confronti del dottor Biraghi, del quale si afferma, peraltro, che sarebbe deceduto, ancorchè di ciò non sia stata data notizia in causa), sia nei confronti degli eredi, collettivamente ed impersonalmente, nessuno si è costituito in giudizio. Si è invece costituito il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato.

Con apposita memoria la Camera di Commercio di Torino ha eccepito l'inammissibilità del ricorso di primo grado, nella parte in cui, con il medesimo, veniva impugnata la deliberazione n. c/119 del 30 settembre 1986, relativa alla determinazione dell'indennità di anzianità. Poichè, infatti, tale deliberazione porrebbe espressamente una parte degli anni a carico della Camera di Commercio di Novara, anche a tale ente avrebbe dovuto essere notificato il ricorso di primo grado.

Con ordinanza n. 1016 del 1995 la Sezione ha disposto la sospensione della decisione impugnata.

Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione la

Cassa ha ulteriormente illustrato le proprie

DIRITTO

1. Deve, innanzi tutto, essere precisato che l'atto di appello della Camera di Commercio di Torino è stato notificato sia al Dott. Lorenzo Biraghi, presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, sia agli eredi del medesimo collettivamente ed impersonalmente, nell'ultimo domicilio del ricorrente in primo grado; ciò perchè come riferisce l'ente appellante – il dott. Biraghi sarebbe “di recente deceduto, per quanto informalmente appresso, senza che tuttavia ne sia stata data notizia ufficiale in causa”. L'eventuale decesso del Dott. Biraghi non è stato formalmente dichiarato nel giudizio, nè in esso si sono costituiti gli eredi del medesimo. Legittimamente, pertanto, il giudizio continua nei confronti del Dott. Giancarlo Biraghi.

2. Nell'ordine logico, deve, innanzitutto, essere esaminata la questione, prospettata dalla Cassa con semplice memoria, concernente la dedotta inammissibilità del ricorso di primo grado, nella parte in cui con esso veniva impugnata la deliberazione n. c/119 del 30 settembre 1986, relativa alla determinazione della indennità di anzianità. Ad avviso della Cassa, il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere notificato anche alla Camera di Commercio di Novara, ponendo il provvedimento espressamente una parte degli oneri a carico di quest'ultima.

La questione, in tal modo prospettata, appare ammissibile, pur non essendo stata spiegata con l'atto di appello, dal momento che, con essa, si sollecita il potere di verifica d'ufficio, da parte del Consiglio di Stato, dei presupposti di rito del ricorso di primo grado (Ad. Plen. 8 maggio 1996 n. 2).

E' noto infatti, che tale potere di verifica d'ufficio dei presupposti del

ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in via di principio esperibile dal Consiglio di Stato in sede di appello, si arresta nel caso in cui il giudice di primo grado abbia, prima di rigettare nel merito il ricorso, esaminato e disatteso anche le questioni pregiudiziali proposte dal resistente, occorrendo, in tal caso, la riproposizione della relativa questione con apposita impugnazione (Cons. Stato. Sez. VI, 26 luglio 2001 n. 4116). Ed infatti, là dove le questioni di rito siano state affrontate e risolte dal giudice di primo grado, la loro riproduzione in appello deve avvenire, sotto pena di inammissibilità, per intervenuta formazione del giudicato, a mezzo di apposita impugnazione, incidentale o principale, a seconda della diversa posizione della parte interessata; là dove, viceversa, il giudice di primo grado su di essa non sia pronunciato ovvero da essa abbia dichiarato di voler prescindere, la parte può limitarsi a proporle o riproporle con semplice memoria, trattandosi di sollecitare un potere di accertamento di ufficio già di per sè spettante al giudice di appello (Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 1998 n. 1353).

Nel caso in esame, nessuna pronuncia sulla questione prospettata dalla Camera di Commercio è contenuta nella sentenza impugnata ed in quella, non definitiva, n. 285 del 1993, sicchè la stessa poteva essere proposta in appello con semplice memoria.

L'eccezione in tal modo spiegata, pur ammissibile, è, tuttavia infondata. L'art. 86 del regolamento tipo per il personale della camera di Commercio approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982 dispone che, in caso di trasferimento del dipendente ad altra camera di commercio, il relativo conto ed il relativo importo siano trasferiti alla nuova Camera, "che assume l'amministrazione del trattamento di previdenza e ne risponde verso

l'interessato". L'unico responsabile del trattamento di previdenza verso il dipendente è, pertanto, la Camera presso la quale il soggetto presta servizio al momento del collocamento a riposo, sicchè appare evidente che la disposizione richiamata della Cassa appellante, contenuta nella cennata delibera del 30 settembre 1986, concerne esclusivamente il rapporto interno tra la Camera di Commercio di Torino e quella di Novara, ai fini degli oneri finanziari connessi con l'indennità di anzianità del Dott. Biraghi, ma non riguarda in alcun modo la determinazione della misura e dell'ammontare di tale indennità, effettuate dall'unico responsabile, e cioè la Camera di Commercio di Torino, sicchè nessun dovere di notificazione del ricorso introduttivo anche alla Camera di Commercio di Novara poteva essere configurato in capo al ricorrente in primo grado.

Con il primo motivo di gravame la camera appellante deduce che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe affermato, nei limiti indicati in sentenza, il diritto del ricorrente di conseguire gli interessi bancari – e non gli interessi nella misura legale – sulle somme depositate nei fondi individuali di previdenza e capitalizzazione.

La doglianza appare fondata, nei sensi che saranno di seguito esposti.

Il Collegio non ignora che, sul punto, esiste un indirizzo della Sezione – del resto, ricordato nelle proprie difese dalla stessa Camera di Commercio di Torino – volto ad affermare la spettanza degli interessi netti complessivamente derivanti dalle somme depositate sui fondi individuali di previdenza e capitalizzazione, anche se superiori al tasso legale ed anche per la parte relativa agli accantonamenti su tali fondi, derivanti da versamenti a carico della Amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 14 settembre 1996 n. 1260; 6 maggio

1997 n. 703); 12 febbraio 1999 n. 148). Tale indirizzo appare, sostanzialmente fondato sull'affermazione secondo cui la Cassa di Previdenza presso la Camera di Commercio avrebbe il compito di gestire ciascun fondo individuale nell'interesse del singolo dipendente (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1260 del 1996. cit). Il Collegio osserva, peraltro, che proprio nello stesso periodo di tempo si è affermato un differente orientamento giurisprudenziale, sostanzialmente basato su una differente ricostruzione del ruolo della cassa e dei medesimi fondi di previdenza. Tale orientamento si è, in particolare, affermato con riferimento al problema della determinazione delle modalità di calcolo dell'importo da restituire al personale camerale che aveva optato per l'iscrizione alla C.P.D.E.L. dopo il prelievo della somma necessaria al riscatto presso quest'ultima dei servizi pregressi.

Giova, in proposito, ricordare che, allorchè, con D.I. 16 marzo 1970, fu ridisciplinato il trattamento previdenziale del personale della Camera di Commercio, mentre fu disposta l'iscrizione obbligatoria alla C.P.D.E.L. del personale assunto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento tipo, fu riconosciuta, a quella già in servizio alla stessa data, la facoltà di optare per il nuovo trattamento obbligatorio o per il mantenimento di quello in atto, costituito dal fondo di previdenza a capitalizzazione; fu altresì prevista, con apposita disposizione contenuta nell'art. 76 del regolamento tipo la liquidazione del trattamento maturato e l'accredito delle somme così determinate in appositi" conti individuali," dai quali sarebbero state prelevate le somme necessarie per il riscatto dei servizi pregressi, privi della valutazione del trattamento C.P.D.E.L., mentre l'eventuale eccedenza sarebbe stata accreditata ai conti individuali ed investita in buoni postali fruttiferi, da

consegnare ai dipendenti all'atto della definitiva cessazione dal servizio.

La disposizione di cui all'art. 76 del D.I. 16 marzo 1970 è stata più volte modificata; da ultimo, a seguito dell'emanazione del D.I. del 31 maggio 1979, è stato previsto che, in caso di riscatto totale, l'ammontare del fondo vincolato al riscatto nei servizi pregressi sarebbe stato versato all'interessato entro sessanta giorni dalla data di versamento della prima rata di riscatto. Su tali somme sarebbero spettate, con decorrenza dalla data dei provvedimenti con cui erano stati disposti gli accantonamenti sui conti individuali, interessi legali composti fino alla data di versamento della prima rata di riscatto. E' proprio in relazione a tale disciplina che la Sezione, ha, così, più volte ritenuto non conforme a legge il comportamento di diverse Camere di Commercio che hanno accreditato le somme risultanti dalla liquidazione dei fondi di previdenza nei confronti dei soggetti optanti su conti bancari individuali, dai quali hanno poi prelevato gli importi necessari per il riscatto dei servizi pregressi da versare alla C.P.D.E.L., mentre hanno versato agli interessati il residuo dei conti con gli interessi maturati, superiori a quelli legali.

In relazione a tali fattispecie, la Sezione ha, pertanto, avuto più volte modo di considerare pienamente legittimi i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Industria, diretti al recupero della differenza tra gli interessi bancari, liquidati dalle Camere di Commercio, e quelli legali, invece dovuti (Cons. Stato., Sez. VI, 9 giugno 1994 n. 956; 29 marzo 1996 n. 516, 3 novembre 1998 n. 1502; 8 febbraio 2001 n. 554), richiamando la disposizione di cui all'art. 76 del Regolamento tipo approvato con D.I. 16 marzo 1976, come modificato dal successivo D.I. 31 maggio 1979, ed osservando che la tesi volta a considerare dovuti gli interessi in misura superiore a quella legale

prende le mosse “da una concezione privatistica della proprietà dei conti individuali, dei quali la Camera di Commercio sarebbe solo un soggetto gestore per conto terzi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1502 del 1998; 550 del 2001, cit.) Sulla scorta di tali osservazioni ed alla luce del ruolo svolto dall’ente, la Sezione ha, quindi, escluso l’esistenza di un arricchimento indebito della Camera di Commercio nell’attribuzione agli interessati dei soli interessi legali,

Il Collegio osserva che, al di là delle diversità delle fattispecie alle quali ineriscono, i due sopra citati indirizzi giurisprudenziali fanno, in realtà, riferimento ad una unica questione, riguardante, sostanzialmente, la configurazione dei fondi di previdenza individuali e dei “conti individuali” che, dei fondi individuali costituiscono l’equivalente nel caso di opzione dei dipendenti camerali per il trattamento C.P.D.E.L., con conseguente liquidazione dei fondi di previdenza. Nella prospettiva dell’indirizzo giurisprudenziale che riconosce la spettanza agli interessati degli interessi superiori al tasso legale sulle somme depositate sui fondi individuali di previdenza a capitalizzazione, la Cassa di previdenza prevista dal regolamento tipo delle camere di Commercio ha il solo compito di gestire i fondi di previdenza curandone un oculato investimento, nell’interesse del singolo dipendente (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1260 del 1996). Prevale, in tale modo, una concezione privatistica dei fondi individuali, cui consegue il fatto che “la Cassa non ha funzione alcuna di mutualità” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1260 del 1996), con conseguente inconfigurabilità di rischi a carico di quest’ultima, da mitigare con i rimedi utilizzati normalmente per farvi fronte.

Al contrario, nella prospettiva dell’indirizzo giurisprudenziale che riconosce soltanto gli interessi in misura legale in sede di restituzione

dell'importo del residuo dei conti individuali al personale che abbia optato per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., viene ritenuta erronea una concezione privatistica della proprietà dei conti individuali, di cui la Camera di commercio sarebbe soltanto un mero soggetto gestore per conto terzi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 554 del 2001), una concezione del genere, omette, infatti, di considerare che "la previsione di un tasso minimo da attribuire ai titolari dei conti presuppone, implicitamente, un intervento dell'ente allorchè per contingenze monetarie l'investimento effettuato in concreto non sia in grado di assicurare alle somme giacenti sui conti individuali un livello di remunerazione pari al tasso legale vigente ; si che il sistema sarebbe finanziariamente sbilanciato, ove, a fronte di tale obbligo di sostegno, venisse riconosciuta agli interessati tutta la remunerazione superiore al tasso legale (Sez. VI, n. 554 del 12991, cit.). In tale prospettiva, risulta chiaramente affermata la funzione mutualistica svolta dagli organismi di gestione dei fondi, con conseguente assunzione del rischio per gli investimenti effettuati.

Il Collegio reputa preferibile tale ricostruzione del sistema dei fondi di previdenza a capitalizzazione, nonchè del ruolo e delle funzioni svolte dalla Cassa di Previdenza –ed attraverso di essa, dalla Camera di Commercio- e ritiene pertanto di non doversi discostare dai principi da ultimo affermati con la pronuncia n. 259 del 2001, anche in relazione alla questione oggetto del presente giudizio.

Va pertanto, affermato, conformemente, peraltro, al più risalente indirizzo dell'Adunanza Plenaria (Ad. Plen., 7 marzo 1962 n. 2) e della Sezione (Sez. VI, 5 marzo 1965 n. 132) che ai dipendenti delle camere di commercio spettano, sulle somme depositate in fondi individuali di previdenza

a capitalizzazione, gli interessi nella misura legale: con conseguente riforma, sul punto, dell'impugnata decisione di primo grado.

4. Agli esiti sopra esposti il collegio ritiene di dover pervenire per una serie di ragioni.

Va, in primo luogo, osservato che è proprio la disciplina contenuta nell'art. 76 del regolamento tipo delle Camere di Commercio, approvata con decreto interministeriale del 12 luglio 1982, ed alla stregua della quale sull'importo del residuo dei conti individuali, da restituire al personale che abbia optato per l'iscrizione al C.P.D.E.L., dopo il prelievo delle somme necessarie al riscatto dei servizi pregressi, vanno corrisposti gli interessi nella misura legale, od avvalorare l'interpretazione sopra indicata.

Una disposizione del genere, infatti, pur se dettata con riferimento ai conti individuali dopo la liquidazione dei fondi di a capitalizzazione, trova la sua giustificazione nel riconoscimento della funzione mutualistica svolta dall'ente con riferimento a tali fondi, anche in occasione della loro liquidazione; l'espressa limitazione ai soli interessi legali, contenuta nell'art. 76 del regolamento, con riferimento ai conti individuali dei dipendenti che abbiano optato, per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., appare, in realtà, ricognitiva di una regola generale riguardante gli interessi da attribuire ai dipendenti che abbiano mantenuto il trattamento con il sistema dei fondi di previdenza, all'atto della cessazione dal servizio e della conseguente liquidazione dei fondi.

Le conclusioni sopra esposte appaiono, peraltro confermate anche alla stregua di una attenta lettura della disciplina contenuta nel regolamento tipo per le Camere di Commercio.

Questo, come è noto, dopo aver previsto il mantenimento del trattamento

di quiescenza con il sistema dei fondi di previdenza a capitalizzazione di cui alla legge n. 72 del 1951, per il personale già destinatario di tale trattamento che non abbia optato per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., introduce una specifica disciplina di esso. Tale disciplina, da una parte specifica che i fondi di previdenza e capitalizzazione precostituiti in base ai preesistenti regolamenti "si intendono formati, dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con D.I. 16/3/1970 mediante contributo a carico della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura pari al 17,70% del trattamento economico pensionabile e un contributo pari al 17,70% del trattamento economico pensionabile e un contributo a carico del dipendente pari al 5,30% del citato trattamento"; dall'altra affida l'amministrazione dei fondi ad una gestione speciale, denominata "Cassa di previdenza" (art. 80) sottoposta alla vigilanza di una apposita Commissione (art. 81) e dotata di regole che ne disciplinano l'incremento ed il funzionamento (art. 81). Ora, ciò che colpisce in tale disciplina è il fatto che essa contiene una serie di norme dettate specificamente per i fondi di previdenza (art. 79 artt. 83, 84, 85, 86, 87) e disposizioni riguardanti specificamente la Cassa di previdenza. In questa prospettiva, acquista un rilievo significativo la disciplina contenuta negli artt. 81, e 82.

Tale ultima norma indica gli specifici introiti da cui è incrementata la Cassa di previdenza (che non sono soltanto i contributi, indicati nell'art. 79, per il tramite del quale sono formati i fondi di previdenza); l'art. 81, invece, indicando le funzioni della Commissione di vigilanza, distingue tra quelle concernenti i fondi di quiescenza in senso stretto (art. 81, terzo comma, n. 6: si tratta dei pareri sulle anticipazioni sui fondi di quiescenza, sul loro

trasferimento o sulla liquidazione finale dei relativi importi) e quelle riguardanti, più in generale i fondi della Cassa (art. 81 terzo comma, n. 2,3,44,5, riguardanti, in generale la destinazione agli investimenti dei fondi e delle disponibilità liquide della cassa).

Dal sopra richiamato quadro normativo emerge, pertanto, che la Cassa è certamente l'organo attraverso il quale la Camera di Commercio provvede alla gestione dei fondi, ma che quest'ultima implica non solo una amministrazione delle somme che, ai sensi dell'art. 79, "formano" i fondi di investimento, e degli apporti di investimento, ma di apporti diversi, indicati nell'art. 83, la cui oculata gestione è finalizzata a rendere possibile il conseguimento delle finalità previdenziali del sistema. Sotto questo profilo, appare palese che la Cassa non si limita a gestire ed investire ciascun singolo fondo ma, più complessivamente, la disponibilità della cassa di previdenza, per garantire il conseguimento delle finalità previdenziali di interesse generale. Conseguendo da ciò che quelle riguardanti gli investimenti e la gestione delle disponibilità della Cassa sono autonome e responsabili scelte di gestione dell'ente, compiute anche per sostenere la stessa Cassa, in ragione della funzione pubblicistica e previdenziale da essa svolta. Tale esito appare indirettamente, ma chiaramente, confermato dall'art. 82, quarto comma, del regolamento, alla stregua del quale "i fondi di previdenza restano vincolati all'ente sino alla data di cessazione dal servizio del dipendente, secondo le vigenti norme, e non sono cedibili nè soggetti a sequestri e pignoramenti".

Una disposizione del genere –che comporta non soltanto un vincolo ma una vera e propria non negoziabilità dei fondi – si giustifica, infatti soltanto a fronte di una autonoma responsabilità della cassa nella gestione complessiva

dei diversi apporti che la incrementano.

Prima della liquidazione finale le somme destinate al trattamento di quiescenza non sono, pertanto, nella disponibilità del dipendente e le Camere sono libere di investirle, secondo la loro responsabile valutazione, nel modo ritenuto più vantaggioso ed idoneo, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento, trattandosi di un atto di gestione interna dell'Ente. Deriva da ciò (come è stato già osservato dalla Sezione, sia pure in un diverso contesto regolamentare: Sez. VI, 5 marzo 1965 n. 132) che, mentre le camere sono, in ogni caso tenute a pagare al dipendente gli interessi legali, (e ciò anche nell'ipotesi che gli investimenti effettuati non siano andati a buon fine), il dipendente, per parte sua, ha diritto ad ottenere tali interessi, ma non può avanzare altre pretese in relazione alle caratteristiche degli investimenti realizzati dall'ente.

Gli esiti sopra esposti non appaiono smentiti dalla norma di cui all'art. 84 del regolamento, secondo cui gli importi dei fondi di previdenza spettanti al personale non iscritto alla C.P.D.E.L. sono investiti in titoli di stato o garantiti dallo Stato, oppure in appositi conti bancari, con un investimento effettuato ad un tasso non inferiore a quello legale.

Si tratta, infatti, di una disposizione che riguarda gli investimenti, ma non la liquidazione del fondo al personale.

In questa prospettiva, acquista infine, il proprio significato specifico la disposizione di cui all'art. 1 l. 7 febbraio 1951 n. 72, che indica appunto, non un limite inferiore non derogabile, ma la misura della maggiorazione annuale dei fondi individuali a capitalizzazione, identificata negli interessi in misura legale.

5. Infondato è, invece il secondo motivo di appello, con cui la Camera di Commercio di Torino deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe dichiarato computabile nella retribuzione quiescibile, il compenso incentivante, e ciò perchè il relativo emolumento sarebbe privo dei caratteri della fissità, corrispettività e continuità.

Va in proposito, innanzi tutto ricordato che la computabilità dell'indennità incentivante è stata già affermata per i dipendenti della Camera di Commercio di Milano con una serie di pronunce (Sez. VI, 18 novembre 1985, n. 593; 30 novembre 1993 n. 952; 6 maggio 1997 n. 703) che pur mettendo in luce il fatto che tale emolumento era destinato a compensare prestazioni effettuate nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione, appaiono tuttavia, fondate sul riconoscimento, in ordine a tale emolumento, dei requisiti di fissità, corrispettività e continuità all'uopo necessario; deve, altresì essere sottolineato che la Sezione ha di recente, affermato che il compenso incentivante della produttività, previsto dal D.P.R. 25 giugno 1983 n. 346 concorre a formare la base retributiva utile ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza e di previdenza degli enti pubblici, in quanto dotato dei caratteri di ordinarietà; fissità e periodicità che lo rendono assimilabile alle componenti stipendiali della retribuzione (Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2001 n. 1969).

Ciò premesso, il Collegio osserva che analoghi caratteri vanno riconosciuti nel compenso incentivante a suo tempo percepito dal Biraghi. Esso, infatti, risulta previsto in un importo fisso e certo, corrisposto al dipendente per la mera presenza in servizio, mentre – come ha esattamente osservato il primo giudice- le eventuali assenze si presentano come straordinarie e tale da incidere in misura prestabilita sull'emolumento.

6. Fondata appare, invece, l'impugnazione della Camera di commercio, nella parte in cui lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe riconosciuto la computabilità, nell'indennità di anzianità, del compenso attribuito al Biraghi per le funzioni di reggente dell'Ufficio provinciale industria, Commercio ed artigianato (UPICA). Ed infatti, tale compenso, come osserva l'appellante, non è inerente alla qualifica di dirigente superiore del Ministero nè può considerarsi come corrispettivo di funzionari strutturalmente inerenti alla qualifica di Segretario Generale della Camera di Commercio.

La circostanza, infatti, che la funzione di reggente dell'UPICA venga normalmente attribuita dal Ministero dell'Industria al Segretario Generale di quelle Camere di Commercio nelle cui sedi non vi siano funzionari statali rivestenti la qualifica richiesta evidenzia, infatti, la natura meramente occasionale, eventuale od aggiuntiva sia delle funzioni connesse con l'incarico che del relativo emolumento.

7. Con l'ultima doglianza la Camera di Commercio di Torino, nel censurare il capo della sentenza di primo grado relativo alla rivalutazione, lamenta che nel riconoscere tale diritto, il Tribunale avrebbe trascurato di considerare quanto previsto dall'art. 12, 15° comma, del decreto legge n. 8 del 1993, convertito nella legge n. 68 del 1993.

Tale norma, entrata in vigore nelle more del giudizio di primo grado, avrebbe, infatti, stabilito in sede di interpretazione autentica, che la base per il calcolo dei fondi di previdenza a capitalizzazione di cui all'art. 1 della legge n. 75 del 1951, sarebbe ridotta al solo stipendio tabellare ed alla retribuzione individuale di anzianità.

La norma imporrebbe la completa revisione, in senso peggiorativo per il

ricorrente, del calcolo della rivalutazione sul fondo di quiescenza, da effettuarsi non più con riferimento a tutto il fondo di previdenza complessivamente considerato, ma con riferimento al solo stipendio tabellare. Inesatta sarebbe, pertanto, la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, con cui sarebbe stata riconosciuto al ricorrente in primo grado il diritto a vedersi corrispondere la rivalutazione del fondo di quiescenza, quale determinato dalla Camera di Commercio, e rettificato dalla stessa sentenza in senso favorevole al Biraghi. Un fondo di previdenza così determinato non risulterebbe, infatti, più rispondente ai criteri dettati dall'art. 12 del D.L. n. 8 del 1993.

Va, in proposito, innanzi tutto osservato che la Camera di Commercio di Torino, nel censurare la decisione impugnata con riferimento alla rivalutazione monetaria, dalla stessa sentenza riconosciuta in relazione al ritardo nella sua liquidazione e corresponsione (pag. 23), chiede l'applicazione alla presente fattispecie della norma interpretativa di cui all'art. 12, comma 15, del decreto legge n. 8 del 1993 convertito con legge n. 68 del 1993. In tal modo, la Camera di Commercio di Torino Formula in realtà due richieste. Da una parte, infatti, l'Ente appellante chiede l'applicazione al fondo di quiescenza riguardante il Biraghi della cennata norma interpretativa, e quindi la sostanziale messa in discussione della liquidazione in precedenza dallo stesso ente effettuata, poichè "la rivalutazione dovrà essere calcolata non più come si era fatto in precedenza nei provvedimenti camerali impugnati, su tutto il fondo di previdenza complessivamente considerato, bensì solo sullo stipendio tabellare" (pag. 16 e 17 dell'atto di appello); dall'altra, la stessa Camera chiede sostanzialmente che la rivalutazione monetaria riconosciuta con la sentenza di primo grado – che è, come si è visto, quella conseguente al ritardo nella liquidazione-, sia limitata a

quella corrispondente all'ammontare del fondo di quiescenza come determinato in base all'art. 12, comma 15 del decreto legge n. 8 del 1993. L'appellante ricorda, infine, che l'applicazione al presente caso della norma interpretativa apparirebbe giustificata dal fatto che il rapporto non potrebbe dirsi definito, stante il mancato passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Entrambe le richieste appaiono fondate, nei sensi di seguito precisati.

L'art. 1 della legge 7 febbraio 1951 n. 72 ha, com'è noto, disposto che le Camere di Commercio provvedano ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza del personale "sulla base degli stipendi aumentati ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949 n. 221 e successive variazioni. Detta rivalutazione sarà effettuata, anno per anno in base alle aliquote complessive per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i rispettivi interessi legali annui".

E' successivamente intervenuto il cennato art. 17, comma 15 del decreto legge n. 8 del 1993, il quale ha disposto che l'art. 1 della legge n. 72 del 1971 si interpreta nel senso che "l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso".

La norma sopra ricordata ha, così, sostanzialmente escluso la rivalutazione del fondo di previdenza a capitalizzazione di cui all'art. 1 legge n. 72 del 1951 l'indennità integrativa speciale ed ogni altro emolumento

accessorio allo stipendio tabellare del personale della Camere di Commercio, con una disposizione che non ha natura innovativa, ma sicuramente interpretativa (Corte Cost., 13 luglio 1995 n. 311; Sez. VI, 31 dicembre 1996 n. 2784; 11 agosto 2000 n. 4468), tale disposizione –che sostanzialmente limita allo stipendio tabellare la base per il calcolo della rivalutazione del fondo a capitalizzazione- trova sicuramente applicazione nella fattispecie, non potendosi considerare esaurito, in virtù della pendenza del presente giudizio, il rapporto riguardante la esatta determinazione del fondo di capitalizzazione dell'appellato.

Da una parte infatti, il presente giudizio ha, per oggetto, in sede di giurisdizione esclusiva, anche l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la corretta determinazione a la corresponsione del fondo di quiescenza (pag. 5 della sentenza di primo grado); dall'altra il giudice chiamato a decidere su tale controversia deve, comunque, fare applicazione delle norme in vigore al momento della pronuncia della decisione.

Poichè peraltro –secondo quanto pare possibile ricavare dalla sentenza del TAR- sembra che l'interessato abbia già percepito almeno parte dell'importo corrispondente al fondo di quiescenza (pag. 6 della pronuncia di primo grado), deve essere precisato che esula dal presente giudizio ogni questione circa il recupero di quanto eventualmente corrisposto in più rispetto ad una nuova liquidazione, ed alla legittimità di esso.

Dalla rilevata applicabilità alla fattispecie in esame della disposizione di cui all'art. 12, comma 15 del decreto legge n. 8 del 1993 discende, in via di stretta consequenzialità, che la rivalutazione monetaria conseguente al ritardo nella liquidazione deve, comunque, essere limitata a quella corrispondente

all'ammontare del fondo come determinato in virtù del richiamato art. 12 del decreto legge n. 8 del 1993.

8. In conclusione, l'appello della Camera di Commercio deve essere in parte accolto ed in parte respinto nei sensi di cui in motivazione.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sez. VI), definitivamente pronunciando, in parte accoglie ed in parte rigetta l'appello in epigrafe.

Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – (Sez. VI,) – con l'intervento dei signori:

Giovanni RUOPPOLO	Presidente
Alessandro PAJNO	Consigliere, est.
Giuseppe ROMEO	Consigliere
Giuseppe MINICONE	Consigliere
Lanfranco BALUCANI	Consigliere

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria